

STATUTO

L'ECCELLENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ARIANO IRPINO AV VIA UMBERTO I
126

Numero REA: AV - 188318

Codice fiscale: 02860140645

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-08-2015 - Statuto completo	2
--	---

	- avvalersi prevalentemente, nello svolgimento della propria	
	attività, delle prestazioni lavorative dei soci;	
	- avvalersi prevalentemente, nello svolgimento della propria	
	attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.	
	Ai fini suddetti la cooperativa svolgerà le attività analiti-	
	camente individuate nell'articolo 5 dello statuto sociale.	
	ARTICOLO II - CAPITALE E CONFERIMENTI	
	Il capitale sociale è variabile.	
	I componenti dichiarano espressamente di sottoscrivere cia-	
	scuno n. 3 (tre) quote di euro 50,00 (cinquanta) ciascuna,	
	dando atto di aver già provveduto, in data odierna, a versa-	
	re il relativo importo nelle casse sociali, per cui il capi-	
	tale attuale è pari ad euro 150,00 (centocinquanta virgola	
	zero zero).	
	ARTICOLO III - NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'	
	L'organizzazione ed il funzionamento della cooperativa sono	
	stabiliti nel seguente	
	STATUTO	
	TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Articolo 1 - Denominazione sociale	
	E' costituita, in conformità al disposto degli articoli 2511	
	e seguenti codice civile e nel rispetto dei dettami di cui	
	alla legge 8 novembre 1991 n.381 e successive modifiche ed	
	integrazioni, una società cooperativa sociale a mutualità	
	prevalente denominata "L'ECCELLENTE SOCIETA' COOPERATIVA SO-	

	CIALE" .	
	La società, la quale si propone di agire con i terzi ed è di-	
	sciplinata, in conformità al disposto dell'articolo 2519	
	c.c., dalle norme dettate in tema di società a responsabi-	
	lità limitata in quanto compatibili, dovrà assolvere all'ob-	
	bligo di indicare negli atti e nella corrispondenza il nume-	
	ro di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	La società potrà, nel rispetto della normativa vigente, esse-	
	re parte di gruppi cooperativi paritetici, nonchè, con deli-	
	berazione dei soci, aderire ad associazioni nazionali di ca-	
	tegoria ed ai suoi organismi periferici nella cui giurisdiz-	
	zione ha la propria sede legale.	
	Articolo 2 - Sede e domicilio dei soci	
	La società ha sede legale in Ariano Irpino (AV) , all'indiriz-	
	zo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Re-	
	gistro delle Imprese tenuto nella competente C.C.I.A.A. ai	
	sensi e per gli effetti dell'articolo 111 ter delle disposi-	
	zioni di attuazione del codice civile.	
	Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai loro rapporti	
	con la società, è quello risultante dal libro dei soci.	
	I soci stessi sono tenuti a comunicare, entro dieci giorni,	
	le variazioni del proprio domicilio a mezzo lettera raccoman-	
	data, anche recapitata a mano, indirizzata all'organo ammini-	
	strativo.	

	L'organo amministrativo potrà provvedere al trasferimento	
	della sede legale nell'ambito del Comune di cui al primo com-	
	ma, nonchè all'istituzione ed alla soppressione di filiali,	
	agenzie, depositi, uffici, sedi operative, rappresentanze e	
	recapiti tanto in Italia che all'estero. La società potrà,	
	altresi, dotarsi, nel rispetto della normativa vigente, e,	
	in particolare del disposto dell'articolo 2299 c.c., di sedi	
	secondarie, munite e/o non di rappresentanza stabile.	
	Articolo 3 - Durata	
	La società ha durata sino alla data del 31 dicembre 2060 e	
	potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei so-	
	ci. In difetto si intenderà prorogata a tempo indeterminato,	
	fatto salvo, in tale ipotesi, il diritto di recesso dei soci	
	da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa con qualsia-	
	si mezzo finalizzato ad assicurare la prova dell'avvenuto ri-	
	cevimento all'indirizzo della sede legale.	
	TITOLO II - SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 4 - Scopo mutualistico ed oggetto sociale	
	La cooperativa si pone lo scopo di perseguire l'interesse ge-	
	nerale della comunità alla promozione umana ed alla integra-	
	zione sociale dei cittadini, attuando, in forma mutualistica	
	e senza fini speculativi , l'autogestione dell'impresa che ne	
	è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai	
	soci alle migliori condizioni economiche, sociali e profes-	
	sionali.	

	Per il conseguimento dello scopo ed in relazione alle concre-	
	te esigenze produttive, la cooperativa stipula con i soci	
	contratti di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in	
	qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collabora-	
	zione coordinata continuativa.	
	Analoghi contratti di lavoro potranno essere stipulati dalla	
	cooperativa anche con soggetti non soci, al fine del conse-	
	guimento dello scopo sociale.	
	La società cooperativa sociale si propone pertanto:	
	- di assicurare ai propri soci lavoro giustamente remunerato;	
	- di assicurare ai propri soci una adeguata remunerazione	
	del capitale investito entro i limiti consentiti dalle leggi	
	che regolano la cooperazione;	
	- di stimolare lo spirito di previdenza, di risparmio e di	
	solidarietà dei soci in conformità alle vigenti disposizioni	
	di legge in materia di raccolta del risparmio, anche isti-	
	tuendo una sezione di attività appositamente regolamentata	
	per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effet-	
	tuata esclusivamente ai fini del più ampio conseguimento	
	dell'oggetto sociale;	
	- di destinare apposite somme per arricchire i trattamenti	
	pensionistici, l'assistenza alle malattie e quella infortuni-	
	stica.	
	La cooperativa, per il raggiungimento degli scopi indicati,	
	è altresì impegnata ad integrare, in modo permanente o secon-	

	do contingenti opportunità, la propria attività con quella	
	di altri enti cooperativi, di associazioni di volontariato,	
	di federazioni su scala locale, nazionale ed internazionale,	
	promuovendo o aderendo a consorzi, nella prospettiva di con-	
	tribuire allo sviluppo del terzo settore. La cooperativa	
	potrà aderire alla Confederazione Cooperative Italiane.	
	La cooperativa è retta dal principio della mutualità, in os-	
	sequio a quanto disposto dall'articolo 2511 del codice civi-	
	le e dalle vigenti leggi in materia di cooperazione.	
	La cooperativa può operare anche con terzi.	
	Considerato lo scopo mutualistico, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperati-	
	va, avvalendosi principalmente ma non esclusivamente dell'at-	
	tività dei suoi soci cooperatori , ha per oggetto:	
	1) le attività di facchinaggio , gestione di servizi di movi-	
	mentazione trasporti e stoccaggio, lavorazione, autotraspor-	
	to e distribuzione di prodotti alimentari (freschi, secchi,	
	conservati e surgelati) e non alimentari, imballaggi, gestio-	
	ne di magazzini e centri frigoriferi, pulizie e tutti gli e-	
	ventuali servizi necessari alla funzionalità e gestione sia	
	nei centri annonari in genere o centri di raccolta, lavora-	
	zione e stoccaggio di prodotti alimentari e non, nel rispet-	
	to delle norme vigenti in materia;	
	2) esercitare l' attività di autotrasporto merci per conto	

	terzi;	
	3) esercitare la gestione di impianti, in proprietà o di pro-	
	prietà di terzi, per la lavorazione, lo stoccaggio, l'alle-	
	stimento e la confezione di merci in genere e prodotti ali-	
	mentari di qualsiasi specie;	
	4) assumere lavori di manutenzione e pulizie in generale;	
	5) assumere lavori di facchinaggio generico, traslochi e tut-	
	te le operazioni annesse;	
	6) assumere lavori, in riferimento ai punti sopra elencati	
	presso enti pubblici statali, parastatali da aziende private	
	o da privati, sia direttamente che tramite organismi consor-	
	tili;	
	7) organizzare e gestire servizi pubblici o privati: di af-	
	fissione, pulizia di uffici, locali ed immobili di ogni spe-	
	cie, nettezza urbana. Pubblicizzazione, volantinaggio, ge-	
	stione ed interventi di impianti per la difesa ambientale,	
	mense aziendali e refettori scolastici, manutenzioni di im-	
	pianti idrici, fognanti, elettrici e sportivi, strutturazio-	
	ne nonché eseguire lavori di carpenteria, falegnameria, pit-	
	turazione, lavori edili e stradali, vigilanza e manutenzione	
	di impianti, edifici, presidi sanitari, giardini ed aiuole	
	sia per privati che per la pubblica amministrazione, enti lo-	
	cali, statali, parastatali,, aziende e società di ogni gene-	
	re sia direttamente che mediante assegnazione di organismi	
	dei quali la cooperativa fa parte;	

	8) servizio di diserbo industriale, disinfezione, derattizza-	
	zione e disinfestazione anche con l'utilizzo di gas tossici ,	
	per conto proprio o per terzi o anche con la sola manodope-	
	ra, partecipare a gare di appalto e licitazioni private. Ren-	
	dere attuabile l'autogestione di servizi sociali che interes-	
	sano comunità di cittadini bisognosi di assistenza sanita-	
	ria, parasanitaria , riabilitativa di reinserimento nella so-	
	cietà ivi compresa la preparazione professionale e cultura-	
	le. Offrire tramite i propri soci, assistenza domiciliare a-	
	gli anziani, ai bambini, agli handiccapati e a tutti coloro	
	che ne hanno bisogno e lo richiedono garantendo cure, sorve-	
	glianza e salvaguardia, curando altresì sempre l'aspetto edu-	
	cativo del problema;	
	9) esercitare in proprio o per conto terzi attività di risto-	
	razione e bar, supermercati, ipermercati, ristoranti, cam-	
	ping, mense , edicole, chioschi, attività turistiche e ricrea-	
	tive in genere a carattere continuativo o stagionale;	
	10) esercitare l'attività di parcheggiatori e gestione di a-	
	ree di parcheggio di qualsiasi tipo;	
	11) organizzare e gestire scuole materne, asili nido e case	
	di riposo;	
	12) organizzare nelle forme più adeguate attività di ogni ti-	
	po di specie nel settore dell'artigianato, della gastrono-	
	mia , della pubblicità commerciale e della stampa: a tal fine	
	la cooperativa si propone la promozione, in assoluta indipen-	

	denza, di ricerche, studi attività culturali attraverso l'e-	
	ditoria e di ogni altro opportuno mezzo di diffusione e di	
	organizzazione;	
	13) contribuire a creare condizioni favorevoli per lo svilup-	
	po del turismo in tutte le sue forme e di servizi, studi,	
	progettazioni e realizzazione di piani per la valorizzazione	
	turistica dei comprensori, agriturismo, zone e località, do-	
	tate di adeguate attitudini, promozioni di gite, escursioni	
	ai fini turistici e culturali;	
	14) favorire una razionale utilizzazione delle attrezzature	
	e dei finanziamenti pubblici;	
	15) procurare ai soci occasioni di lavoro ed una razionale u-	
	tilizzazione del tempo libero;	
	16) promuovere iniziative per la difesa del patrimonio nazio-	
	nale con gruppo di volontari di protezione civile contro le	
	calamità naturali;	
	17) acquisti di merci sia per autoconsumo che per la rivendi-	
	ta e trasformazione, nonché di compiere tutte le operazioni	
	connesse alla fase di allestimento, confezionamento, manipo-	
	lazione e vendita di prodotti al pubblico o ai privati in	
	strutture commerciali di ogni tipo e dimensioni;	
	18) assumere la conduzione diretta o in locazione, o in ap-	
	palto o in altre forme di terreni, fondi rustici in generi,	
	di avvallamenti, vivai, giardini pubblici o privati;	
	19) organizzare e gestire in proprio e per conto di terzi	

	pubblici e privati, lavoro per lo scarico e la pulizia di	
	fosse biologiche, fognature e lavori affini e/o complementa-	
	ri e liquami con idonee attrezzature;	
	20) gestione e realizzazione di lavori idraulici forestali e	
	di bonifica montana a qualsiasi titolo, ragione o causa per	
	pubblica amministrazione o privata. La cooperativa potrà ri-	
	chiedere ed utilizzare provvidenza disposte dalla C.E., dal-	
	lo Stato, dalla Regione o da altri Enti Locali ed organismi	
	pubblici e privati ai fini di realizzare a pieno gli scopi e	
	le prospettive della cooperativa. La cooperativa organizza	
	il servizio e la distribuzione nel lavoro. Il ricavato del-	
	l'attività svolta dai soci cooperatori e' conferito alla coo-	
	perativa. La Cooperativa ripartisce fra tutti i soci coopera-	
	tori il ricavato del lavoro secondo i criteri determinati al-	
	lo statuto e dai Regolamenti sociali; potrà svolgere qualun-	
	que altra attività connessa od affine a quelle sopra elenca-	
	te nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le ope-	
	razioni contrattuali di natura immobiliari, mobiliari, indu-	
	striali, commerciali e finanziarie, con esclusione delle at-	
	tività disciplinate dalla legge n.1 del 2 gennaio 1991, ne-	
	cessarie o vitali alla realizzazione degli scopi sociali e	
	comunque sia indirettamente che direttamente attinente ai me-	
	desimi, nonchè, tra l'altro per la sola indicazione esempli-	
	ficativa: 1) promuovere la costituzione di società di capi-	
	tale con partecipazione anche maggioritarie e/o di control-	

	lo, nonchè acquisire partecipazioni anche maggioritarie e/o	
	di controllo in società di capitali; 2) concorrere ad aste,	
	concorsi, licitazioni, gare, appalti e trattative private;	
	3) istituire e/o gestire cantieri, stabilimenti, officine,	
	impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle atti-	
	vità sociali; 4) fare adesioni e partecipare ad enti ed orga-	
	nismi economici consortili e fidejussioni diretti a consoli-	
	dare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli	
	scambi, gli approvvigionamenti ed al credito; 5) concedere a-	
	valli cambiari, fidejussori ed ogni qualsiasi altra garanzia	
	sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credi-	
	to agli enti la cui cooperativa aderisce, nonchè a favore di	
	altre cooperative; 6) agevolare la costituzione di cooperati-	
	ve edilizie per la costruzione di case per i soci e le loro	
	famiglie con sovvenzioni, finanziamenti, fidejussioni, con-	
	cessioni di mutui, altre operazioni finanziarie o partecipa-	
	zioni; 7) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutuali-	
	stiche, culturali, professionali, servizi di trasporto nazio-	
	nali e/o internazionali, aprire e gestire nell'ambito dei so-	
	ci una mensa aziendale, bovette, spaccio, CRAL aziendale, fa-	
	vorire iniziative sportive, sia con la partecipazione ad or-	
	ganismi ed enti idonei; 8) formulare progetti pluriennali fi-	
	nalizzati allo sviluppo e ammodernamento della cooperativa.	
	La cooperativa, per agevolare la realizzazione dell'oggetto	
	sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tec-	

	nologico per la ristrutturazione ed il potenziamento azienda-	
	le.	
	TITOLO III - SOCI COOPERATORI	
	Articolo 5 - Soci	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	I soci cooperatori :	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché al-	
	la realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e par-	
	tecipano al rischio d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridi-	
	che, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'arti-	
	colo 2522 del codice civile, appartenenti alle seguenti cate-	
	gorie:	
	1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedo-	
	no i necessari requisiti tecnico-professionali e svolgono la	
	loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi	
	sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità profes-	
	sionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di	
	lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risulta-	

	ti economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro atti-	
	vità gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà	
	ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti	
	previsti dalla legge. Il loro numero non può superare la	
	metà del numero complessivo dei soci e ad essi non si appli-	
	cano i contratti collettivi e le norme di legge in materia	
	di lavoro subordinato ed autonomo ad eccezione delle norme	
	in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro	
	e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere	
	corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente	
	sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti	
	dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci;	
	3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufrui-	
	scono direttamente o indirettamente dei servizi della coope-	
	rativa.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche	
	nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo	
	dell'attività delle cooperative sociali.	
	Possono essere soci associazioni, enti pubblici, enti priva-	
	ti, banche o altri istituti di credito, imprese, che siano	
	in grado di concorrere all'oggetto sociale.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei	
	soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate.	

	Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione dell'organo amministrativo.	
	I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta all'organo amministrativo della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.	
	Articolo 6 - Categoria speciale di soci	
	La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'articolo 2527, comma tre del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare 1/3 (un terzo) del numero totale dei soci cooperatori .	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione.	

	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bi-	
	lancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria specia-	
	le non possono in ogni caso superare un 1/10 (un decimo) dei	
	voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisio-	
	ne.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui agli articoli 2422, 2545 bis e	
	2476 secondo comma del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10	
	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventua-	
	le risarcimento del danno, con un preavviso di almeno 3	
	(tre) mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rap-	
	porto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del	
	suddetto termine.	
	Verificatasi una causa di esclusione prevista dalla legge o	
	dal presente statuto, il socio appartenente alla speciale ca-	
	tegoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo an-	
	che prima del termine fissato al momento della sua ammissio-	
	ne per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spet-	
	tano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale	

	categoria deve presentare, 6 (sei) mesi prima della scadenza	
	del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministra-	
	tivo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata a cura degli amministratori nel libro	
	dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo de-	
	ve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della doman-	
	da, notificare all'interessato la deliberazione di esclusio-	
	ne, motivandola. In tal caso si applica il sesto comma del-	
	l'articolo 7 ed il secondo comma dell'articolo 11 del presen-	
	te statuto.	
	TITOLO IV - IL RAPPORTO SOCIALE	
	Articolo 7 - Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al-	
	l'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,	
	se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed	
	i motivi della richiesta;	
	c) per il socio lavoratore: i requisiti tecni-	
	co-professionali e l'attività di lavoro che si intende svol-	
	gere nella cooperativa;	
	d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	

	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al	
	limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali;	
	g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione del-	
	la clausola di conciliazione ed arbitrale contenuta nel pre-	
	sente statuto.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti a), b), d), e), f) e g) relati-	
	vi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà al-	
	tersi contenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la rela-	
	tiva deliberazione;	
	c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda se-	
	condo criteri non discriminatori , coerenti con lo scopo mu-	
	tualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro	

	dei soci.	
	L'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, mo-	
	tivare le deliberazione di rigetto della domanda di ammissio-	
	ne e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammi-	
	nistratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di deca-	
	denza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del dinie-	
	go, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la	
	quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamen-	
	te convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	
	ci.	
	Articolo 8 - Obblighi dei soci	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal-	
	l'organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta degli ammini-	
	stratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	

	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei so-	
	ci è quello risultante dal libro dei soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con	
	lettera raccomandata alla cooperativa.	
	Articolo 9 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione, se il socio è diverso da persona fisica.	
	Articolo 10 - Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal successivo ar-	
	ticolo 22 del presente statuto, fatto salvo quanto previsto	
	per il socio sovventore , può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiun-	
	gimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospe-	
	so per cause attinenti alla qualità di lavoro disponibile	
	per la cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da speci-	
	ficarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stes-	
	sa.	

	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomanda-	
	ta o a mano o con ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento alla società. L'organo amministra-	
	tivo deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla rice-	
	zione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo ammini-	
	strativo deve darne immediata comunicazione al socio, che en-	
	tro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazio-	
	ne, può ricorrere al rito di conciliazione o al collegio ar-	
	bitrale con le modalità previste dagli articoli 43 e seguen-	
	ti del presente statuto.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in cor-	
	so, se comunicato 3 (tre) mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta	
	dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso	
	dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.	
	Articolo 11 - Esclusione	
	L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio che:	

	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5, per tutte le categorie di soci;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte dell'organo amministrativo, si renda moroso nel versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;	
	d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla cooperativa, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinario svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;	
	e) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato	

	tato ai sensi dell'articolo 6 della legge 142/01, e nel caso	
	di socio volontario abbia cessato l'attività di volontaria-	
	to;	
	f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo am-	
	ministrativo;	
	g) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative so-	
	ciali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria	
	permanenza in società o diserti senza giustificato motivo e-	
	spresso in forma scritta a 5 (cinque) assemblee consecutive.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione tramite conciliazione o collegio arbitrale ai	
	sensi degli articoli 43 e seguenti del presente statuto, nel	
	termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scio-	
	glimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione	
	dei rapporti mutualistici pendenti e comporta, in ogni caso,	
	la risoluzione del rapporto di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.	
	Articolo 12 - Delibere di recesso ed esclusione	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero	
	tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adot-	
	tati dall'organo amministrativo su tali materie sono demanda-	

	te alla decisione del rito di conciliazione o del collegio	
	arbitrale, come stabilito dall'articolo 43 del presente sta-	
	tuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pe-	
	na di decadenza, con atto pervenuto alla cooperativa a mezzo	
	raccomandata con ricevuta di ritorno entro 60 (sessanta)	
	giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Articolo 13 - Liquidazione della quota	
	I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto	
	al rimborso delle quote liberate, eventualmente rivalutate a	
	norma del successivo articolo 23, comma quattro lettera c),	
	la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio del-	
	l'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale,	
	limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in mi-	
	sura mai superiore all'importo effettivamente versato ed e-	
	ventualmente rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprez-	
	zo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della so-	
	cietà e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capi-	
	tale ai sensi dell'articolo 2545- quinquies , terzo comma del	
	codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dal-	
	l'approvazione del bilancio.	
	Articolo 14 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	

	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) me-	
	si dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi	
	che li rappresenterà di fronte alla società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347,	
	commi due e tre del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla so-	
	cietà subentrano nella partecipazione del socio deceduto pre-	
	via deliberazione dell'organo amministrativo che ne accerta	
	i requisiti con le modalità e le procedure di cui al prece-	
	dente articolo 7. In mancanza si provvede alla liquidazione	
	ai sensi dell'articolo 13 del presente statuto.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la società consenta la divisione. La so-	
	cietà esprime il proprio apprezzamento con le modalità previ-	
	ste dall'articolo 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	

	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'articolo 13.	
	Articolo 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati	
	La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favo-	
	re dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio dece-	
	duto, ove questo non sia stato richiesto entro 5 (cinque) an-	
	ni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto o-	
	perativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione	
	dell'organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lette-	
	re b), c), d) ed f), oltre al risarcimento dei danni ed al	
	pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regola-	
	mento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione	
	calcolata come sopra.	
	Comunque, la cooperativa può compensare con il debito deri-	
	vante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal paga-	
	mento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei pre-	
	stiti, il credito derivante da penali, ove previste da appo-	
	sito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'ar-	
	ticolo 1243 del codice civile.	

	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO V - SOCI SOVVENTORI	
	Articolo 16 - Soci sovventori	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente	
	statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio	
	1992, n.59.	
	Articolo 17 - Conferimenti e quote dei soci sovventori	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, sono rappresentati da quote	
	trasferibili e sono imputati ad una specifica sezione del	
	capitale sociale, denominata Fondo per lo sviluppo tecnologico	
	o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.	
	Articolo 18 - Alienazione delle quote dei soci sovventori	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori	
	possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'	
	l'organo amministrativo il proposto acquirente ed l'organo	

	amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 (ses-	
	santa) giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le	
	modalità previste dal successivo articolo 22.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire le quote, l'organo ammi-	
	nistrativo provvederà ad indicarne altro gradito, e in man-	
	canza il socio potrà vendere a chiunque.	
	Articolo 19 - Deliberazione di emissione	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordina-	
	ria, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'orga-	
	no amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperato-	
	ri sulle azioni emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando	
	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrispo-	
	sto previsto per i soci cooperatori ;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo preve-	
	dere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.	
	Ai soci sovventori è attribuito il voto nelle assemblee in	
	misura proporzionale al capitale da essi sottoscritto, come	

	segue:	
	- 1 (un) voto fino ad euro 10.000,00 (diecimila e centesimi	
	zero);	
	- 2 (due) voti fino ad euro 30.000,00 (trentamila e centesi-	
	mi zero);	
	- 3 (tre) voti fino ad euro 50.000,00 (cinquantamila e cente-	
	simi zero);	
	- 4 (quattro) voti fino ad euro 100.000,00 (centomila e cen-	
	tesimi zero);	
	- 5 (cinque) voti oltre euro 100.000,00 (centomila e centesi-	
	mi zero).	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono	
	superare 1/3 (un terzo) dei voti spettanti a tutti i soci,	
	presenti o rappresentati in assemblea.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimonial-	
	li ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rap-	
	porto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperato-	

	ri.	
	Con il presente statuto, inoltre, si attribuisce al socio	
	sovventore che detenga più di 10.000,00 (diecimila e centesi-	
	mi zero) euro di capitale sociale la facoltà di esaminare at-	
	traverso un rappresentante, eventualmente assistito da un	
	professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e del-	
	le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del col-	
	legio sindacale, se esiste, il libro dei soci ed il libro	
	delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.	
	Il presente statuto prevede che, per quanto da esso non sta-	
	bilito, i diritti amministrativi e patrimoniali dei soci sov-	
	ventori possono essere fissati in una delibera di assemblea	
	di emissione della quote di sovvenzione e/o di approvazione	
	del regolamento del fondo per lo sviluppo tecnologico.	
	Articolo 20 - Recesso dei soci sovventori	
	Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del codice ci-	
	vile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualo-	
	ra sia decorso il termine minimo di durata del conferimento	
	stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote	
	di sovvenzione o di ammissione.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto,	
	ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposi-	
	to dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura	
	del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i	
	requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.	

	TITOLO VI - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Articolo 21 - Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappre-	
	sentati da quote di valore minimo pari a Euro 50,00 (cincuan-	
	ta e centesimi zero);	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori , confluen-	
	ti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valo-	
	re delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti	
	o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o previ-	
	sta per legge o per statuto.	
	Nessun socio può detenere un numero di quote superiori ai li-	
	miti fissati dalla legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimen-	
	to della società.	
	Articolo 22 - Vincoli sulle quote e loro alienazione	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, nè essere cedute con effetto verso la società sen-	

	za l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccoman-	
	data, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le in-	
	dicazioni previste nel precedente articolo 7.	
	Gli amministratori possono, ai sensi dell'art. 2529 del codi-	
	ce civile, acquistare o rimborsare quote della società,	
	purchè sussistano le condizioni previste dal secondo comma	
	dell'articolo 2545- quinquies e l'acquisto o il rimborso è	
	fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve	
	disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente ap-	
	provato.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal rice-	
	vimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire so-	
	cio in una delle categorie indicate nel presente statuto.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato.	
	Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ri-	
	cevimento della comunicazione può proporre opposizione al	
	collegio arbitrale.	
	Articolo 23 - Bilancio di esercizio	

	L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno solare.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio e alla reda-	
	zione della documentazione informativa ai sensi della norma-	
	tiva vigente e alla stesura della relazione sull'andamento	
	della gestione sociale.	
	La relazione dell'organo amministrativo, oltre quanto previ-	
	sto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'at-	
	tività della cooperativa anche nei suoi risvolti sociali,	
	con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio	
	delle persone a favore delle quali opera, dei soci e della	
	comunità territoriale.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisio-	
	ne dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (cen-	
	tottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolida-	
	to, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della società, segnalate dall'orga-	
	no amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assen-	
	za di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (tren-	
	ta per cento);	

	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n.59;	
	d) ad eventuali dividendi ai soci in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;	
	e) all'incremento di riserve straordinarie.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori .	
	La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Articolo 24 - Ristorni	
	L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori e fruitori, qua-	

	lora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio	
	di esercizio, su proposta dell'organo amministrativo, delibe-	
	ra sulla destinazione del ristorno nel rispetto della norma-	
	tiva vigente.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio	
	stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento da	
	approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma del co-	
	dice civile e da predisporre a cura degli amministratori sul-	
	la base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri singo-	
	lamente presi o combinati tra loro:	
	a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	b) la qualifica/professionalità;	
	c) i compensi erogati;	
	d) il tempo di permanenza nella società;	
	e) la tipologia del rapporto di lavoro;	
	f) la produttività.	
	TITOLO VII - ORGANI SOCIALI	
	Articolo 25 - Organi	
	Sono organi della società:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico;	
	c) il collegio dei sindaci, se nominato;	

d) l'organo di controllo contabile, se nominato.	
Articolo 26 - Decisioni dei soci	
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli ar-	
gomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappre-	
sentano almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti a tutti i	
soci sottopongono alla loro approvazione.	
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili	
e la ripartizione dei ristorni ;	
b) la nomina e la struttura dell'organo amministrativo;	
c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sinda-	
ci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;	
d) l'erogazione dei trattamenti economici ulteriori di cui	
alle lettere a) e b) dell'articolo 3, comma due della legge	
n.142/2001;	
e) l'approvazione del regolamento di cui all'articolo 6 del-	
la legge n.142/2001;	
f) la definizione del piano di crisi aziendale e dele misure	
per farvi fronte, secondo quanto previsto dall'articolo 6,	
lettera e) della legge n.142/2001;	
g) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
h) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel-	
l'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti	

	dei soci;	
	i) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.	
	Articolo 27 - Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto	
	Le decisioni dei soci, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.	
	Nel caso si opti per il sistema di consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione ed approvazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;	
	- la sottoscrizione dei soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.	
	Il procedimento deve concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La mancanza di sottoscrizione dei soci entro	

	il termine suddetto viene considerata come voto contrario.	
	Nel caso in cui si opti per il sistema del consenso espresso	
	per iscritto, deve essere redatto apposito documento scritto	
	nel quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventua-	
	li autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i so-	
	ci i quali, entro i 5 (cinque) giorni successivi, dovranno	
	trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in	
	calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovran-	
	no esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero	
	l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo	
	della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiara-	
	zione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto con-	
	trario. Le trasmissioni previste dal presente comma potranno	
	avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione	
	che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimen-	
	to, compresi fax e la posta elettronica. Il procedimento de-	
	ve concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio o	
	nel diverso termine indicato nel testo della decisione.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui	
	al presente articolo, se iscritto nel libro dei soci da alme-	
	no 90 (novanta) giorni e può esprimere un solo voto se socio	
	cooperatore o i voti previsti dall'articolo 19 se socio sov-	

	ventore.	
	I documenti di cui ai precedenti commi devono essere conser-	
	vati presso la sede sociale per un tempo non inferiore a 5	
	(cinque) anni.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggio-	
	ranza dei voti attribuibili a tutti i soci. Quando si tratta	
	di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la	
	sua trasformazione è necessario il voto favorevole di almeno	
	i 2/3 (due terzi) dei soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente artico-	
	lo, dovranno essere trascritte senza indugio nel libro delle	
	decisioni dei soci.	
	Articolo 28 - Assemblee	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere b), f),	
	g), h) ed i) del precedente articolo 26 ed in tutti gli al-	
	tri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente	
	atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più ammi-	
	nistratori o un numero di soci che rappresentano almeno 1/3	
	(un terzo) dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni	
	dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione as-	
	sembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	La convocazione delle assemblee è effettuata dall'organo	
	amministrativo presso la sede sociale, oppure in altro luogo	
	indicato nell'avviso di convocazione, purchè nell'ambito del	
	territorio nazionale, mediante avviso contenente il giorno,	

	l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno,	
	inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro dei	
	soci, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'a-	
	dunanza, con lettera raccomandata spedita al recapito del so-	
	cio che risulta dal libro dei soci, ovvero a mezzo di racco-	
	mandata consegnata a mano e controfirmata, telefax o posta e-	
	lettronica.	
	In tal caso l'avviso deve essere spedito al numero di tele-	
	fax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico re-	
	capito che siano stati espressamente comunicati dai soci (e	
	che risultino dal libro dei soci), i quali dovranno conferma-	
	re per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto	
	l'avviso specificando la data di ricevimento.	
	Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il gior-	
	no, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda convocazio-	
	ne, da tenersi in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'as-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la mag-	
	gioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se no-	
	minati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga suffi-	
	cientemente informato.	
	Per quanto non previsto si applica integralmente l'articolo	
	2479 bis del codice civile.	

	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioran-	
	za relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti disloca-	
	ti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collega-	
	ti, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e	
	i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.	
	In tal caso è necessario che:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare i-	
	nequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli inter-	
	venuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e	
	proclamare i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli ar-	
	gomenti all'ordine del giorno.	
	La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno pre-	
	senti il presidente e il segretario.	
	Articolo 29 - Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costitui-	

	ta qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresen-	
	tati aventi diritto al voto.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti	
	dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze, su tutti	
	gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento	
	e per l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle mi-	
	sure per farvi fronte, di cui all'articolo 6 della legge	
	n.142/2001, le relative delibere devono essere adottate con	
	la maggioranza assoluta dei voti dei soci lavoratori risul-	
	tanti dal libro dei soci.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato	
	della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera	
	con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei soci.	
	Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati	
	all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione.	
	Sono fatte salve maggioranze diverse previste dalla legge.	
	Articolo 30 - Verbale delle deliberazioni	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente o dal segretario o dal notaio.	
	Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventual-	
	mente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve al-	
	tresi indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e	
	deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei	
	soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono	

	essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.	
	Articolo 31 - Voto	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 3 (tre) voti.	
	Per i soci sovventori si applica quanto convenuto precedentemente.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore , e che non sia amministratore, sindaco o dipendente come disposto nell'articolo 2372 codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 3 (tre) soci.	
	La delega non può essere rilasciata col nome del rappresen-	

	tante in bianco.	
	Non è ammesso il voto segreto.	
	Articolo 32 - Presidenza dell'assemblea	
	L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, ovvero	
	dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in	
	sua assenza, dal vice presidente del consiglio di amministra-	
	zione, ovvero, in assenza anche di questi, dalla persona de-	
	signata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza	
	dei presenti.	
	L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non	
	socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verba-	
	le è redatto da un notaio.	
	Articolo 33 - Organo amministrativo	
	La società è alternativamente amministrata da un amministra-	
	tore unico ovvero da un consiglio di amministrazione, con	
	scelta da adottarsi con decisione dell'assemblea dei soci.	
	Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico	
	oppure il consiglio di amministrazione.	
	Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un consi-	
	glio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un nume-	
	ro di dispari di consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (set-	
	te), ed il loro numero sarà determinato di volta in volta	
	prima dell'elezione.	
	L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti del	
	consiglio è scelta tra i soci cooperatori , oppure tra le per-	

	sone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche; in o-	
	gni caso i soci sovventori non possono essere più di 1/3 (un	
	terzo) dei componenti del consiglio di amministrazione.	
	Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimis-	
	sioni o per quel tempo più limitato stabilito dai soci al-	
	l'atto della loro nomina.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini	
	ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo	
	è stato ricostituito .	
	Articolo 34 - Compiti degli amministratori	
	Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della società, esclusi solo quelli riservati dalla	
	legge alla decisione dei soci.	
	Nel caso di nomina di un consiglio di amministrazione, gli	
	amministratori possono delegare parte delle proprie attribu-	
	zioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incido-	
	no sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei	
	suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da	
	alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i	
	limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 90 (novanta) giorni gli organi delegati devono riferire	
	agli amministratori e al collegio sindacale sul generale an-	

	damento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,	
	nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di di-	
	mensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e	
	dalle sue controllate.	
	Articolo 35 - Poteri dell'amministratore unico	
	L'amministratore unico è investito dei più ampi poteri per	
	la gestione ordinaria e straordinaria della società, quali,	
	a titolo meramente esemplificativo, quelli di:	
	- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;	
	- redigere e compilare l'eventuale regolamento interno;	
	- deliberare sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;	
	- convocare l'assemblea;	
	- stabilire le spese per la gestione societaria;	
	- stipulare tutti i contratti e gli atti inerenti all'atti-	
	vità sociale, quali: assumere garanzie reali e personali,	
	contrarre mutui e finanziamenti, riscuotere somme rilascian-	
	done quietanza, compiere qualsiasi operazione presso istitu-	
	ti di credito, obbligare cambiariamente la società;	
	- assumere e licenziare personale;	
	- fare, genericamente, tutti gli atti e le operazioni rien-	
	tranti nell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelli ri-	
	servati per legge o per statuto all'assemblea dei soci.	
	Per meglio disciplinare il funzionamento sociale, il consi-	
	glio di amministrazione può elaborare un apposito regolamen-	
	to interno, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea	

	dei soci.	
	Articolo 36 - Consiglio di amministrazione	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-	
	mina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi mem-	
	bri un presidente. Le decisioni del consiglio di amministra-	
	zione, salvo quanto previsto dal successivo articolo, posso-	
	no essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero	
	sulla base del consenso espresso per iscritto.	
	La procedura di consultazione scritta non è soggetta a parti-	
	colari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministrato-	
	re il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurato	
	a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.	
	La decisione è adottata mediante redazione e approvazione	
	per iscritto di un unico documento dal quale dovrà risultare	
	con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventua-	
	li autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- la sottoscrizione degli amministratori consenzienti;	
	- la sottoscrizione degli amministratori contrari o astenuti	
	e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della	
	loro contrarietà o astensione.	
	Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo	
	inizio o nel diverso termine indicato nel testo della deci-	
	sione. La mancanza di sottoscrizione entro il termine suddet-	

	to viene considerata come voto contrario.	
	Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiara-	
	zione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro	
	referimento all'argomento oggetto della decisione, del quale	
	il consigliere consenziente dichiarare di essere sufficiente-	
	mente informato. I consensi possono essere trasmessi presso	
	la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicura-	
	re la prova dell'avvenuto consenso.	
	La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede	
	della società, nelle forme sopra indicate ed entro 8 (otto)	
	giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi	
	della maggioranza degli amministratori.	
	Spetta al presidente del consiglio raccogliere i consensi	
	scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli ammi-	
	nistratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:	
	- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;	
	- la data in cui si è formata la decisione;	
	- eventuali convocazioni o dichiarazioni relative all'argo-	
	mento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi	
	consiglieri.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in	
	carica, non computandosi le astensioni .	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	

	La relativa documentazione è conservata dalla società per al-	
	meno 5 (cinque) anni.	
	Articolo 37 - Adunanze del consiglio di amministrazione	
	In caso di richiesta di almeno due amministratori, il consi-	
	glio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegia-	
	le.	
	Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne	
	fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede	
	affinchè tutti gli amministratori siano adeguatamente infor-	
	mati sulle materie da trattare.	
	La convocazione avviene mediante avviso a tutti gli ammini-	
	stratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mez-	
	zo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento,	
	almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza,	
	almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data,	
	il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.	
	Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altro-	
	ve, purchè in Italia.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svol-	
	gere anche in audioconferenza o videoconferenza, alle seguen-	
	te condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:	
	1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione	
	svolta in detto luogo;	

	2) che sia effettivamente possibile al presidente della riu-	
	nione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risul-	
	tati della votazione;	
	3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonchè quando necessario di visiona-	
	re, ricevere o trasmettere documenti.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la	
	presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in cari-	
	ca; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta	
	dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la propo-	
	sta si intende respinta.	
	Articolo 38 - Integrazione del consiglio	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal-	
	l'articolo 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda	
	alla sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o	
	di tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convoca-	

	ta d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale	
	può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministra-	
	zione. In caso di mancanza del collegio sindacale, l'ammini-	
	stratore unico o il consiglio di amministrazione sono tenuti	
	a convocare l'assemblea rimanendo in carica fino alla loro	
	sostituzione.	
	Articolo 39 - Compensi agli amministratori	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	all'amministratore unico o agli amministratori ed ai membri	
	del comitato esecutivo, se nominato. Si applica, in ogni ca-	
	so, il terzo comma dell'articolo 2389 del codice civile.	
	Articolo 40 - Rappresentanza	
	L'amministratore unico ovvero il presidente del consiglio di	
	amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è auto-	
	rizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da pri-	
	vati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rila-	
	sciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qua-	
	lunque grado di giurisdizione.	
	La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nomina-	
	ti.	

	Il consiglio di amministrazione, ove presente, può nominare	
	direttori generali, institori e procuratori speciali, quali	
	la rappresentanza della società spetta nei limiti dei poteri	
	loro conferiti nell'atto di nomina.	
	In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.	
	L'amministratore unico o il presidente, previa apposita deli-	
	bera dell'organo amministrativo, potrà conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri ammi-	
	nistratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	
	Articolo 41 - Collegio sindacale	
	Il collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di 3	
	(tre) membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci.	
	Devono essere nominati con decisione dei soci anche 2 (due)	
	sindaci supplenti.	
	Il presidente del collegio sindacale è nominato con decisio-	
	ne dei soci.	
	I sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono	
	alla data della decisione dei soci che approva il bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dalla deci-	
	sione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo	

	di durata del loro ufficio.	
	Il collegio sindacale, quando nominato, esercita anche il	
	controllo contabile a condizione che sia integralmente compo-	
	sto da revisori contabili iscritti nel registro istituito	
	presso il Ministero della Giustizia.	
	TITOLO VIII - CONTROVERSIE	
	Articolo 42 - Clausola arbitrale	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n.5/2003, nominati con le moda-	
	lità di cui al successivo articolo 43, salvo che non sia pre-	
	visto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra così e so-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quan-	
	do sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazio-	
	ni assembleari,	
	c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci,	
	o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è	
	condizione di proponibilità della domanda di adesione alla	
	cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della no-	
	mina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è	
	accompagnata dalla espressa clausola di cui al comma prece-	
	dente.	

	Articolo 43 - Arbitri e procedimento	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro	
	15.000,00 (quindicimila e centesimi zero).	
	b) tre, per le altre controversie, anche di valore indeterminabile.	
	Ai fini della determinazione del valore della controversia	
	si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'articolo 10 e seguenti del codice di procedura	
	civile.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede sociale.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti	
	tra soci, è comunicata alla società, fermo restando quanto	
	disposto dall'articolo 35, comma uno, del D.Lgs. n.5/2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'articolo 36 del D.Lgs. n.5/2003, i soci possono	
	convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli arbitri decidono nel termine di 3 (tre) mesi dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta, ai sensi dell'articolo 35 del D.Lgs. n.5/2003, nel caso in cui sia necessario	

	disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza	
	del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento	
	o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità	
	non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri	
	fissano, al momento della costituzione, le regole procedura-	
	li cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in o-	
	gni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese del funzionamento dell'organo arbitrale sono antici-	
	pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Articolo 44 - Esecuzione della decisione	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sè una causa di e-	
	sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione al-	
	l'attività sociale.	
	TITOLO IX - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 45 - Liquidatori	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomi-	
	nerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Articolo 46 - Liquidazione del patrimonio	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	

	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente arti-	
	colo 23, lettera c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 genna-	
	io 1992, n.59.	
	TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Articolo 47 - Regolamenti	
	L'organo amministrativo potrà predisporre i regolamenti in-	
	terni, richiamati dal presente statuto ovvero previsti dalla	
	normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio	
	disciplinare il funzionamento interno della cooperativa, i	
	rapporti tra la società ed i soci, i criteri e le regole ine-	
	renti lo svolgimento dell'attività mutualistica. In tutti i	
	casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione	
	dell'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le	
	assemblee straordinarie.	
	Nella prima assemblea successiva al rinnovo delle cariche so-	
	ciali dovrà essere posto all'ordine del giorno l'esame del	
	regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella coope-	
	rativa, in modo che possano essere adottate le eventuali mo-	
	difiche che si rendessero necessarie.	
	Articolo 48 - Principi di mutualità, indivisibilità delle ri-	
	serve e devoluzione	

	I principi in materia di remunerazione del capitale, di indi-	
	visibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riser-	
	ve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di	
	versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, so-	
	no inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile	
	la cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumenta-	
	to di 2,5 (due virgola cinque) punti rispetto al capitale ef-	
	fettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a 2	
	(due) punti rispetto al limite massimo previsto per i divi-	
	dendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori ;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperati-	
	va, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capita-	
	le sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne.	
	Articolo 50 - Rinvio	
	Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla	

	legge 381/91. Per quanto non previsto dal Titolo VI del codi-	
	ce civile contenente "Disciplina delle società cooperative",	
	a norma dell'articolo 2519 del codice civile, si applicano	
	in quanto compatibili le norme delle società a responsabi-	
	lità limitata.	
	Tuttavia, qualora in sede di approvazione del bilancio d'e-	
	sercizio si accerti il superamento del limite patrimoniale	
	di cui al comma due dell'articolo 2519 del codice civile e	
	si accerti altresì che il superamento del parametro numerico	
	ha raggiunto un grado di stabilità, entro i 3 (tre) mesi suc-	
	cessivi l'organo amministrativo è tenuto a convocare l'assem-	
	blea per adeguare lo statuto alle norme relative alle so-	
	cietà per azioni, semprechè nel frattempo il numero dei soci	
	cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle	
	20 (venti) unità.	
	ARTICOLO IV - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA	
	I costituiti convengono che la Società sia amministrata, per	
	il prossimo triennio, da un Consiglio di Amministrazione for-	
	mato da tre membri che vengono nominati nelle persone di:	
	CARILLO Franco - Presidente	
	SALIS Pietro - Consigliere	
	LA MANNA Anselmo Josè - Consigliere	
	Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è affidata la	
	rappresentanza della Società e la firma sociale, di fronte	
	ai terzi ed in giudizio, nonchè tutti i poteri di ordinaria	

	e straordinaria amministrazione. Lo stesso è nominato sino a	
	revoca o dimissioni ed è rieleggibile. Viene nominato Presi-	
	dente del Consiglio di Amministrazione della Società, il co-	
	stituito CARILLO Franco il quale accetta la carica conferita-	
	gli dichiarando di non incorrere in alcuna delle cause di i-	
	neleggibilità o incompatibilità previste dalla legge, se ne	
	chiede l'iscrizione presso il Registro Imprese, delegando al-	
	l'uopo il Notaio rogante.	
	ARTICOLO V - INDIRIZZO DELLA SEDE AI FINI DELL'ISCRIZIONE	
	NEL REGISTRO IMPRESE	
	La società ha sede in Ariano Irpino (AV) alla via Umberto I°	
	n. 126.	
	ARTICOLO VI - PRIMO ESERCIZIO	
	Il primo esercizio sociale si chiuderà in data 31 dicembre	
	2015.	
	ARTICOLO VII - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E SPESE	
	Le spese del presente atto e sue conseguenziali, che si indi-	
	cano approssimativamente in euro 1.000,00 (mille virgola ze-	
	ro zero), sono a carico della società.	
	Per eventuali modifiche richieste in sede di iscrizione pres-	
	so il Registro delle Imprese, i soci, come sopra costituiti,	
	delegano l'Amministratore Unico.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale	
	ho dato lettura ai costituiti che a mia richiesta lo approva-	
	no e con me lo sottoscrivono.	

59 di 59